

**Congregazione per i Vescovi**  
**Direttorio per la visita "ad limina"**  
**29 giugno 1988**

PREMESSE

La visita «ad limina Apostolorum» da parte di tutti i Vescovi che presiedono nella carità e nel servizio alle Chiese particolari in ogni parte del mondo, in comunione con la Sede Apostolica, ha un preciso significato e cioè: il rafforzamento della loro responsabilità di successori degli Apostoli e della comunione gerarchica con il Successore di Pietro e il riferimento, nella visita a Roma, alle tombe dei SS. Pietro e Paolo, pastori e colonne della Chiesa Romana.

Essa rappresenta un momento centrale dell'esercizio del ministero pastorale del Santo Padre: in tale visita, infatti, il Pastore Supremo riceve i Pastori delle Chiese particolari e tratta con essi questioni concernenti la loro missione ecclesiale.

L'analisi dell'origine e dello sviluppo storico-giuridico della visita e la riflessione sul suo significato teologico-spirituale-pastorale permettono di approfondire il senso e di illuminare i fondamenti, le ragioni e le finalità di una istituzione così veneranda per la sua antichità e così carica di valore ecclesiale.

Per questo si annettono tre note, una teologica, una spirituale-pastorale ed una terza storico-giuridica.

Qui ci limiteremo a segnalare alcuni punti per una migliore comprensione del Direttorio.

**I.** La visita «ad limina» non può essere intesa come un semplice atto giuridico-amministrativo consistente nell'assolvimento di un obbligo rituale, protocollare e giuridico.

---

*Testo ufficiale italiano.*

**Fonti principali di riferimento:** premessa I [56], artt. 28 [9] (nozione e scopi essenziali: cfr. n. 11 [109]) È can. 400 CIC (obbligo della visita *ad limina*) È can. 400 § 3 CIC (soggetti esentati) È premessa V [56] (fornire informazioni) È premessa VI, 1.2 [56], can. 399 CIC, art. 32 [9], art. 142 [11] (legame con la relazione quinquennale: cfr. [57]) È artt. 58 § 1, 81, 89 [9] (dicasteri di riferimento) È 1.1 [56] (preparazione remota) È 1.3 [56], art. 27 [9], art. 143 [11] (collaborazione del rappresentante pontificio) È 2.1 [56], art. 31 [9], art. 140 [11] (preparazione e determinazione delle date) È 2.1.1, 2.2 [56], art. 30 [9] (ufficio di coordinamento delle visite, e compiti) È 2.2.3 [56], artt. 180-181 [9] (competenza della Prefettura della Casa Pontificia) È 2.2.4 [56] (rapporti dell'ufficio di coordinamento con la Congr. per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli) È 3.1 [56] (momento liturgico della visita *ad limina*) È 3.2 [56], art. 29 [9], art. 141 [11] (incontro con il Santo Padre, carattere personale) È 3.3 [56], artt. 139, 141 [11] (contatti con i dicasteri) È 3.4 [56], art. 141 [11] (contatti con realtà ecclesiale di Roma: cfr. [60]).

**Testo:** lo stesso che per i documenti precedenti.

**Bibliografia:** E. BAURA, *Nota al direttorio per la visita ad limina*, in "Ius Ecclesiae" 1, 1989, pp. 748 ss.; V. CARCEL ORTÍ, *Legislazione e magistero di Giovanni Paolo II sulla visita 'ad limina Apostolorum'*, in "Monitor ecclesiasticus" 118, 1993, pp. 451 ss.; G. GHIRLANDA, *Rapporti Santa Sede-vescovi: la visita 'ad limina Apostolorum'*, in "La curia romana", Città del Vaticano, 1990, pp. 123 ss.; V. GÓMEZ IGLESIAS, *Comentario al can. 400*, in ComEx, II/1; J. RATZINGER, *Nota teologica sulla visita "ad limina"*, Congr. per i Vescovi, Direttorio per la visita "ad limina", Città del Vaticano 1988, pp. 16 s.

Nella legislazione canonica stessa che la prescrive (C.I.C., can. 400) sono chiaramente indicati i due scopi essenziali di tale visita:

- a) venerare i sepolcri dei SS. Apostoli Pietro e Paolo;
- b) incontrarsi con il Successore di Pietro, il Vescovo di Roma.

**II.** La venerazione ed il pellegrinaggio ai «trofei» degli Apostoli Pietro e Paolo sono praticati fin dalla remota antichità cristiana, e conservano il loro profondo significato spirituale e di comunione ecclesiale; per questo sono stati istituzionalizzati proprio per i Vescovi.

Esprimono, infatti, l'unità della Chiesa, fondata dal Signore sugli Apostoli ed edificata sul beato Pietro loro capo, con Gesù Cristo stesso come pietra maestra angolare e il suo «evangelo» di salvezza per tutti gli uomini.

**III.** L'incontro con il Successore di Pietro, primo custode del deposito di verità trasmesso dagli Apostoli, tende a rinsaldare l'unità nella stessa fede, speranza e carità, e a far conoscere ed apprezzare l'immenso patrimonio di valori spirituali e morali che tutta la Chiesa, in comunione col Vescovo di Roma, ha diffuso in tutto il mondo. Le modalità e la frequenza dell'incontro col Papa possono variare e sono variate nei secoli; ma il significato essenziale rimane sempre lo stesso.

**IV.** In un mondo che tende ad una più effettiva unificazione e in una Chiesa che sa di essere «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano» (LG 1), appare indispensabile promuovere e favorire una continua comunicazione tra le Chiese particolari e la Sede Apostolica con un interscambio di informazioni e una condivisione di sollecitudine pastorale circa problemi, esperienze, sofferenze, orientamenti e progetti di lavoro e di vita.

Il movimento di questa comunicazione ecclesiale è duplice. Da una parte c'è la convergenza verso il centro e fondamento visibile dell'unità che, nell'impegno e nella responsabilità personale di ogni Vescovo e con lo spirito della collegialità (*affectus collegialis*), si esprime in gruppi e conferenze che sono vincoli di unità e strumenti di servizio. Dall'altra c'è il *munus* «concesso singolarmente a Pietro» (LG 20) a servizio della comunione ecclesiale e dell'espansione missionaria, affinché nulla sia lasciato di intentato per promuovere e custodire l'unità della fede e la disciplina comune alla Chiesa intera, e si ravvivi la coscienza che appartiene al corpo dei Pastori la cura d'annunziare ovunque il Vangelo.

**V.** È evidente che il Vescovo di Roma, per adempiere questo suo *munus*, ha bisogno di informazioni autentiche e autorevoli sulle situazioni concrete delle varie Chiese, sui loro problemi, sulle iniziative che vi si prendono, sulle difficoltà che vi si incontrano e sui risultati che vi si raggiungono. E questo può avvenire, oggi più che in altri tempi, con le comunicazioni epistolari, con i mezzi di informazione pubblica, con le relazioni dei Rappresentanti della Sede Apostolica nei vari Paesi, e anche mediante i contatti che il Santo Padre può prendere con le realtà locali nei suoi viaggi apostolici: ma resta insostituibile il rapporto diretto che i singoli Vescovi o le Conferenze che li associano nei vari Paesi possono avere periodicamente col Sommo Pontefice a Roma, durante la loro visita-pellegrinaggio, dopo un'adeguata preparazione remota e prossima dell'incontro.

La visita di Paolo a Pietro e la sua permanenza di quindici giorni presso di lui (cf. Gal 1, 18) fu un incontro di reciproco aiuto nel rispettivo ministero. In modo analogo la visita dei Vescovi, vicari e legati di Cristo nelle Chiese particolari loro affidate, al Successore di Pietro «vicario di Cristo e capo visibile di tutta la Chiesa» (LG 18), porta un arricchimento di esperienze anche al ministero petrino e al suo servizio di illuminare i gravi problemi della Chiesa e del mondo, percepiti nelle loro differenziate connotazioni a seconda dei luoghi, dei tempi e delle culture.

**VI.** Di questa preparazione fa parte la relazione quinquennale prescritta dal Codice (can. 399) con riferimento alla visita «ad limina» (can. 400).

Tale relazione è un mezzo per facilitare il rapporto di comunione tra le Chiese particolari e il Romano Pontefice. Deve essere inviata tempestivamente affinché il Santo Padre abbia un proficuo contatto personale e pastorale con ogni Vescovo, e affinché i Dicasteri competenti, debitamente informati, possano avere un dialogo costruttivo con i pastori diocesani.

**VII.** Di qui la necessità, sentita dal Santo Padre, dai Vescovi e dai Dicasteri della Curia Romana, di regolare lo svolgimento della visita «ad limina» degli Ordinari di rito latino, e prima ancora la sua preparazione da parte sia dei Vescovi sia dei Dicasteri, con una normativa adeguata espressa dal presente Direttorio.

Per i Vescovi di rito orientale si attende la promulgazione del Codice di Diritto Canonico Orientale.

#### DIRETTORIO

**1. Preparazione remota.** I momenti principali di questa preparazione remota sono: la preparazione spirituale l'elaborazione e l'invio della relazione quinquennale i contatti con il locale Rappresentante Pontificio.

##### **1.1 Un tempo di riflessione e di preghiera.**

La migliore preparazione è spirituale. La visita «ad limina» è un atto che ciascun Vescovo compie per il bene della propria diocesi e di tutta la Chiesa, per favorire l'unità, la carità, la solidarietà nella fede e nell'apostolato. Ogni Ordinario cercherà quindi di cogliere nella propria esperienza gli elementi salienti della situazione, farne oggetto di attenta disamina e sintetizzare le conclusioni che ritiene di trarne al cospetto di Dio per il bene della Chiesa.

In questo momento sentirà senza dubbio il bisogno di coinvolgere nella riflessione e nella preghiera l'intera comunità diocesana, in particolare i monasteri di clausura od altri centri di orazione e di penitenza per l'atto eminentemente ecclesiale che si accinge a compiere.

##### **1.2 La relazione quinquennale.**

1.2.1 In previsione della visita «ad limina» l'Ordinario vorrà porre ogni cura nella stesura della relazione quinquennale sullo stato della circoscrizione ecclesiastica che gli è affidata: relazione prescritta dal Codice per tutti gli Ordinari in sede per almeno due anni interi del quinquennio stabilito.

1.2.2 Per comodità di lavoro e per una certa uniformità redazionale, utile ad ogni successivo esame e dialogo, l'Ordinario potrà avvalersi dell'apposito schema preparato dalla Congregazione per i Vescovi.

1.2.3 Pregi della relazione saranno la conciliazione della brevità con la chiarezza, la precisione, la concretezza, l'obiettività nella descrizione reale della Chiesa particolare cui l'Ordinario è preposto, dei suoi problemi e dei rapporti con le altre comunità religiose non cattoliche e non cristiane e con la società civile e le pubbliche autorità.

1.2.4 Nella stesura della relazione l'Ordinario potrà chiedere la collaborazione di persone competenti e di sua fiducia, salva sempre la riservatezza che deve circondare tali documenti come tutta la corrispondenza con la Sede Apostolica circa i problemi fondamentali della Chiesa.

1.2.5 La relazione ordinariamente dovrà essere inviata alla Congregazione per i Vescovi circa sei mesi (e in ogni caso non meno di tre) prima della visita «ad limina», perché possa essere studiata e riassunta in una esposizione sintetica da presentare al Santo Padre, per consentirgli di prendere conoscenza dello stato e dei problemi di ciascuna Chiesa, prima della visita.

1.2.6 Sarebbe opportuno che l'Ordinario inviasse tre copie della relazione, oppure estratti completi secondo la specifica competenza dei vari Dicasteri, per eventuali problemi o casi da trattare con essi.

### **1.3 Collaborazione del Rappresentante Pontificio.**

1.3.1 In ogni Paese sarà cura del Rappresentante Pontificio di ricordare ai singoli Vescovi, con alcuni mesi di anticipo sull'inizio dell'anno, il tempo stabilito per la visita.

1.3.2 Nello stesso tempo inviterà il Presidente della Conferenza episcopale a stabilire, d'intesa con i Vescovi, uno o più periodi dell'anno nei quali i Vescovi, singolarmente o, se le circostanze lo suggeriscono, a gruppi, intendono recarsi a Roma per la visita, fermo restando che detto calendario dovrà essere sottoposto all'approvazione del Sommo Pontefice.

1.3.3 Il Rappresentante Pontificio solleciterà pure l'invio della Relazione quinquennale da parte degli Ordinari che vi sono tenuti.

**2. Preparazione prossima.** La preparazione prossima riguarda gli accordi previi con l'ufficio competente della Congregazione per i Vescovi per stabilire le date e i particolari della visita.

### **2.1 Accordi previi con la Congregazione per i Vescovi.**

2.1.1 La data della visita «ad limina» da parte dei Vescovi di ogni singolo Paese o regione ecclesiastica verrà concordata tra la Segreteria della Conferenza episcopale e la Prefettura della Casa Pontificia, la quale ne darà comunicazione allo speciale Ufficio di Coordinamento delle visite, esistente in seno alla Congregazione per i Vescovi.

2.1.2 Normalmente verrà fissata una data comune per tutti i Vescovi di una medesima Provincia Ecclesiastica o Regione Pastorale, sicché tutti i Vescovi che vi appartengono possano trovarsi a Roma nello stesso periodo di tempo, tenendo sempre presente che il carattere della visita è eminentemente personale.

2.1.3 La Segreteria della Conferenza fornirà allo stesso Ufficio di Coordinamento la descrizione del gruppo che sta per compiere la visita: numero e identità dei componenti, situazione socio-pastorale dalla quale provengono, problemi che riguardano le loro zone, soluzioni che propongono, ecc. A tale scopo sarà opportuno ottenere da ciascun gruppo un documento comune da trasmettere tempestivamente all'Ufficio di Coordinamento, contenente le informazioni, le proposte e le eventuali richieste da far presenti alla Sede Apostolica.

2.1.4 La stessa Segreteria della Conferenza episcopale concorderà col detto Ufficio di Coordinamento gli incontri che i Vescovi, singolarmente o in gruppo, avranno con i Dicasteri romani per scopi e su argomenti da specificare, in modo che se ne possa preparare la trattazione. I singoli Vescovi sono comunque liberi di chiedere direttamente gli incontri e di esporne gli scopi.

2.1.5 Per tutte le trattative riguardanti la visita, la Conferenza episcopale (nazionale o regionale) vorrà designare un Responsabile residente in Roma, incaricato di seguire localmente la preparazione e lo svolgimento della visita e di mantenere perciò i contatti tra i Vescovi e l'Ufficio di Coordinamento. Della eventuale designazione sarà data comunicazione al medesimo Ufficio di Coordinamento.

### **2.2 Compiti dell'Ufficio di Coordinamento.**

2.2.1 A servizio dei Vescovi l'Ufficio di Coordinamento tratta con la Segreteria della Conferenza o con il Responsabile tutte le questioni riguardanti la preparazione e lo svolgimento della visita «ad limina» ed in particolare il calendario della visita, il programma e l'orario delle celebrazioni e degli incontri romani e i rapporti con i vari Dicasteri.

2.2.2 Allo scopo di favorire il lavoro dei singoli Dicasteri interessati all'incontro con i Vescovi durante la visita «ad limina», l'Ufficio di Coordinamento:

- comunica a ciascun Dicastero le date previste delle visite del semestre;
- li informa tempestivamente circa i dati ricavati dai contatti con le Segreterie delle Conferenze o con i Responsabili designati;
- trasmette ai Dicasteri, secondo la competenza, stralci delle relazioni quinquennali sui punti che li interessano;
- tratta con i Dicasteri per trasmettere le richieste e fissare le date di incontro da parte dei vari Vescovi, o per sapere se i Dicasteri stessi desiderino incontrare, singolarmente o in gruppo, i Vescovi in visita;
- in tal caso informa la Segreteria della Conferenza o il Responsabile designato o, qualora sia il caso, direttamente il Vescovo interessato; mentre fornisce ai Dicasteri ogni informazione possibile sulle situazioni, sulle persone e sui gruppi.

2.2.3 Ferma restando la competenza della Prefettura della Casa Pontificia nello stabilire e nel comunicare le date degli incontri dei Vescovi o di loro gruppi con il Santo Padre, l'Ufficio di Coordinamento:

- trasmette annualmente alla Prefettura l'elenco completo dei Vescovi tenuti alla visita «ad limina», comunicando altresì le date orientative da essi preferite, di cui sia a conoscenza;
- riceve dalla Prefettura, con congruo anticipo, il calendario di massima fissato per le Udienze ai singoli Vescovi o a loro gruppi, e ne trasmette notizia ai Dicasteri della Curia Romana.

2.2.4 Per i Vescovi che fanno capo alle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli l'Ufficio di Coordinamento dà la sua collaborazione agli uffici delle visite «ad limina» di tali Dicasteri.

**3. Svolgimento della visita «ad limina».** I momenti fondamentali della visita «ad limina» sono:

- il pellegrinaggio e l'omaggio alle tombe dei Principi degli Apostoli;
- l'incontro con il Santo Padre;
- i contatti con i Dicasteri della Curia Romana.

Ad essi si può aggiungere qualche contatto con la realtà pastorale della Chiesa Romana.

### **3.1 Il momento liturgico.**

3.1.1 Il pellegrinaggio alle tombe dei Principi degli Apostoli, un momento essenziale della visita, si concreterà in una celebrazione liturgica che cementi la comunione ecclesiale ed edifichi coloro che vi partecipano, siano Vescovi o fedeli, od altri che per qualsiasi ragione vi assistano, come spesso avviene in Roma.

3.1.2 A tale scopo l'Ufficio di Coordinamento, d'intesa con la Segreteria della Conferenza episcopale o col Responsabile designato, terrà i contatti con le Patriarcali Basiliche di San Pietro e di San Paolo per fissare i tempi e i luoghi per le celebrazioni della Santa Messa ed eventualmente della Liturgia delle Ore o della Parola, e preordinare tutto quanto riguarda l'ambiente e le persone perché l'atto liturgico si svolga in modo decoroso, degno e significativo in relazione alle finalità della visita.

3.1.3 Il rituale proposto per tale celebrazione è annesso al presente Direttorio .

3.1.4 Qualora i Vescovi, singolarmente o in gruppo, vogliano effettuare qualche celebrazione anche nelle Basiliche Patriarcali di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in

Laterano, l'Ufficio di Coordinamento potrà occuparsi per fissare gli orari e perché sia predisposto l'occorrente.

3.1.5 Sarebbe bene che a tali celebrazioni, come a qualche incontro romano, partecipassero dei pellegrini provenienti dalle diocesi o regioni dei Vescovi, o altri connazionali residenti a Roma o in Italia, per unirsi ai loro Pastori nella testimonianza di fede e di comunione ecclesiale intorno alle tombe dei Principi degli Apostoli e alla Cattedra di Pietro.

### **3.2 *L'incontro con il Santo Padre.***

3.2.1 Ogni Vescovo incontrerà il Successore di Pietro per un colloquio personale, nel giorno e nell'ora fissati dalla Prefettura della Casa Pontificia per l'Udienza.

3.2.2 Qualora sia possibile una celebrazione comunitaria o un incontro collettivo con il Santo Padre, il luogo ed il tempo esatto saranno comunicati agli interessati o al Responsabile designato.

3.2.3 L'abito da indossare durante gli incontri col Santo Padre è la veste filettata con fascia paonazza.

### **3.3 *I contatti con i Dicasteri.***

3.3.1 La visita dei Vescovi ai Dicasteri della Curia Romana riveste un particolare significato ed assume una grande importanza in forza dell'intimo collegamento esistente tra il Papa e gli organismi curiali, che sono gli strumenti ordinari del «ministero petrino».

E quindi auspicabile che i singoli Vescovi, o loro gruppi o commissioni, durante la visita «ad limina» si rechino presso i vari Dicasteri per esporre problemi e quesiti, chiedere informazioni, fornire delucidazioni, rispondere ad eventuali richieste. È comunque opportuno che i Presidenti delle singole commissioni facciano visita ai corrispondenti Dicasteri. Tutto ciò in spirito di comunione nella verità e nella carità.

3.3.2 Perché i contatti siano fruttuosi è necessario che i Dicasteri siano preventivamente informati sulle relazioni quinquennali, per la parte di loro competenza, che l'Ufficio di Coordinamento metterà tempestivamente a loro disposizione, come pure sulle questioni particolari che i Vescovi vogliono trattare personalmente.

3.3.3 In ogni caso è opportuno fissare il giorno e l'ora e le modalità delle visite mediante l'Ufficio di Coordinamento, che procurerà di provvedere nel miglior modo possibile alle richieste dei Vescovi.

3.3.4 Presso il medesimo Ufficio i Vescovi potranno avere le delucidazioni che loro occorressero circa le competenze dei Dicasteri e su tutto quanto concerne gli uffici e le persone a cui rivolgersi, la prassi da seguire, i recapiti a cui indirizzarsi per ogni occorrenza riguardante la visita.

3.3.5 In caso di visita collegiale, uno dei Vescovi partecipanti presenterà il gruppo, dando un quadro sintetico della situazione pastorale nella regione rappresentata e tratterà le questioni di competenza di quel Dicastero. Se tra i partecipanti vi è il Vescovo presidente della Conferenza episcopale o di una commissione eventualmente riunita e in visita al Dicastero, sembra opportuno che sia lui a presentare il gruppo e a riferire.

3.3.6 Le delucidazioni e risposte dei Dirigenti dei Dicasteri, pur non avendo valore ufficiale finché non siano scritte e protocollate nel modo consueto della Curia Romana, possono però servire come informazione, consiglio, orientamento e guida nel comportamento generale e nella soluzione dei particolari problemi nei quali sia opportuno applicare le norme pratiche convalidate dall'esperienza e dalla tradizione canonica.

### **3.4 *Possibilità di contatti con la realtà ecclesiale e pastorale romana.***

3.4.1 In funzione della comunione tra le Chiese particolari e la Chiesa Romana i Vescovi che lo desiderino possono avere uno o più incontri con qualche parrocchia romana o con qualche altra comunità particolarmente significativa, o con dei centri di azione religiosa, culturale, assistenziale, ecc., per una reciproca conoscenza e uno scambio di esperienze pastorali intorno a questioni di interesse comune e a situazioni analoghe.

3.4.2 Dato il caso, sarà opportuno tener conto della propria chiesa nazionale, esistente in città, delle eventuali parrocchie personali e della chiesa cardinalizia, soprattutto se fossero centri di attività Pastorali.

3.4.3 Se da tali incontri nascesse qualche forma di collaborazione sul piano pastorale e caritativo, sarebbe un frutto concreto della comunione ecclesiale rinsaldata dalla visita «ad limina».

3.4.4 Anche per l'attuazione di tali incontri ed in particolare per i necessari contatti con i competenti Centri Pastorali del Vicariato di Roma, per la scelta dei luoghi e delle persone, per la fissazione dei giorni adatti, ci si potrà servire dell'Ufficio di Coordinamento.

Roma, dalla Congregazione per i Vescovi, 29 giugno 1988, nella solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

Bernardin Card. Gantin Prefetto  
Giovanni Battista Re Segretario